



OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

Risposta al quesito in merito all'OIC 29 Strumenti Finanziari Derivati

Risposta alla richiesta di chiarimento

OIC 32 Strumenti Finanziari Derivati

Lo Staff dell'OIC ha ricevuto una richiesta di chiarimento in merito alle relazioni di copertura semplici previste dallo OIC 32. Il chiarimento richiesto riguarda la possibilità di applicare il modello contabile ad hoc dello OIC 32, previsto per le relazioni di copertura semplici, a tutte quelle operazioni di copertura di flussi finanziari laddove sussista piena identità tra elemento coperto e strumento di copertura eccettuata la scadenza.

La fattispecie sottoposta all'OIC è quella di una società che decide di accendere un finanziamento a tasso variabile di lungo termine e di coprirsi dal rischio di tasso mediante la stipula di un contratto finanziario derivato. Il richiedente sottolinea come lo strumento di copertura sia stipulato con i medesimi "elementi portanti" del correlato elemento coperto, ad eccezione della scadenza (ad esempio 20 anni il finanziamento e 5 anni il derivato).

L'OIC nota che ai sensi del paragrafo 102a) dell'OIC 32 "*la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili (paragrafi 56-60) ed elementi coperti ammissibili (paragrafi dal 61 al 66)*" e che il paragrafo 65 dell'OIC 32 prevede che una società può designare una parte dei flussi finanziari attesi di un elemento coperto se attribuibile a uno o più flussi finanziari contrattuali. Ne consegue che, laddove le scadenze dei flussi di cassa designati come elemento coperto coincidano, o siano strettamente allineate, a quelle dello strumento di copertura e siano soddisfatti tutti gli altri criteri previsti dai paragrafi 101-102 dell'OIC 32, il modello semplificato può essere attivato.